

Delibera n. 110/2022

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 129/2015, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”.

L’Autorità, nella sua riunione del 30 giugno 2022

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento), ed in particolare l’articolo 18 (“*Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate*”), paragrafo 3;
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento, ed in particolare l’articolo 12 (“*Obbligo di trasporto alternativo o rimborso*”), ai sensi del quale “[i]l vettore che viola l’obbligo previsto dall’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000”;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015 (di seguito: regolamento marittimo), ed in particolare l’articolo 3, comma 1;
- VISTA** la comunicazione prot. ART 2899/2022 del 14 febbraio 2022, con cui l’Organismo nazionale tedesco competente per l’attuazione del Regolamento (Eisenbahn-Bundesamt, di seguito: NEB tedesco) ha segnalato all’Autorità il contenuto dell’istanza ricevuta, ai sensi dell’articolo 25 (“*Organismi nazionali preposti all’esecuzione*”), paragrafo 3, del Regolamento, dall’avv. [...omissis...] (di seguito: reclamante) per conto dei sigg.ri [...omissis...] (di seguito: passeggeri), a seguito della cancellazione, correlata all’emergenza pandemica, del viaggio Savona –

Bastia del 2 giugno 2020 operato dal vettore Corsica Ferries S.A.S. (di seguito: Corsica Ferries). In particolare, il NEB tedesco riferisce, tra l'altro, che i passeggeri, a seguito della cancellazione dell'indicato viaggio, hanno richiesto il rimborso del biglietto a Corsica Ferries. Quest'ultima ha formulato un'offerta di rimborso non in denaro non accettata dai passeggeri, i quali, tramite il reclamante, si sono rivolti al NEB tedesco il 9 febbraio 2022;

- VISTE** le condizioni generali di trasporto pubblicate nel sito <https://www.corsica-ferries.it/> nelle quali si legge, tra l'altro, che: *“Per i soli trasporti con partenza o arrivo in un porto porti francese o comunque non italiano, Forship non assume la veste di vettore contrattuale ma di Agente che vende i biglietti di passaggio per conto della Corsica Ferries S.A.S. (...) che è quindi da intendersi unico vettore contrattuale di tali tratte”*;
- VISTA** la nota prot. 5321/2022 del 17 marzo 2022 con la quale gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto a Forship S.p.A. (di seguito: Forship), in qualità di Agente della Corsica Ferries, di fornire una serie di informazioni, corredate della relativa documentazione, in relazione a quanto segnalato dal NEB tedesco;
- VISTA** la nota di Forship, prot. ART 9631/2022 del 6 aprile 2022, e i relativi allegati;
- VISTE** la nota prot. ART 12389/2022 del 4 maggio 2022 con la quale il reclamante chiedeva aggiornamenti circa la segnalazione, e il relativo riscontro degli Uffici, prot. 12800/2022 dell'11 maggio 2022, nonché le ulteriori comunicazioni del reclamante prott. ART 13115/2022 del 18 maggio 2022 e 15206/2022 del 24 giugno 2022;
- RILEVATO** che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento marittimo, *“[l']Autorità procede all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di sua competenza d'ufficio o a seguito di reclamo”*;
- ATTESO** che ai sensi del citato articolo 18 del Regolamento, tra l'altro: *“1. Quando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a novanta minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra: a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento; b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile (...). 3. Il rimborso di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2 del costo completo del biglietto al prezzo a cui era stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate, e per la parte o le parti già effettuate se il viaggio non serve più allo scopo originario del passeggero è effettuato entro sette giorni, in contanti, mediante bonifico bancario elettronico, versamento o assegno bancario. Con il consenso del passeggero, il rimborso integrale del biglietto può avvenire sotto forma di buono*

e/o altri servizi per un importo equivalente alla tariffa di acquisto, purché le condizioni siano flessibili, segnatamente per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione”;

CONSIDERATO

al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, tra l’altro:

- secondo quanto riferito da Forship, il biglietto intestato ai passeggeri era *“relativo a partenze per la Corsica di giugno 2020, annullate da parte della Compagnia, in autonomia dal sito i passeggeri hanno reso open il biglietto in data 04/04/20 con utilizzo entro il 31/12/21 anche per partenze relative all’anno 2022”;*
- *“a seguito di corrispondenza ricevuta da parte del legale” dei passeggeri “si è provveduto a comunicare la possibilità di conversione del biglietto open in punti Corsica Nautics del nostro programma di fidelizzazione, da utilizzare quale sconto su prossime prenotazioni, oppure la possibilità di rimborso del biglietto stesso”;*
- in seguito *“alla richiesta di procedere con l’annullamento dei biglietti open e del rimborso, l’ufficio apposito ha effettuato l’annullamento con l’indicazione del rimborso totale”;*
- *“l’ufficio amministrativo preposto che si occupa del mercato estero, (...) ha provveduto, purtroppo non a stretto giro vista la mole di pratiche da evadere, a richiedere al legale della famiglia (...) le coordinate bancarie dirette dei clienti per effettuare il rimborso dovuto del biglietto già annullato. Le coordinate inizialmente indicate nella corrispondenza mail erano dell’ufficio legale, e la Compagnia effettua il rimborso diretto al passeggero, non ad eventuali intermediari (...) sarà cura dell’ufficio amministrativo a ricezione dei dettagli richiesti procedere con il rimborso tramite bonifico bancario”;*
- il reclamante, informato dagli Uffici dell’Autorità della necessità di fornire le coordinate bancarie dei passeggeri, vi ha provveduto in data 18 maggio 2022 e in data 24 giugno 2022 ha comunicato all’Autorità che tali passeggeri non hanno ricevuto alcun pagamento, né sono stati contattati dal vettore;

RILEVATO

conseguentemente che, sulla base delle evidenze agli atti, Corsica Ferries, a fronte della richiesta, formulata dai passeggeri tramite il reclamante il 21 dicembre 2020, di procedere al rimborso in denaro del prezzo del biglietto, non risulta aver rispettato il termine di sette giorni, di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento per l’effettuazione di tale rimborso *“in contanti, mediante bonifico bancario elettronico, versamento o assegno bancario”*, e neppure aver comunicato la necessità di disporre delle coordinate bancarie per effettuare *“il rimborso diretto al passeggero”;*

CONSIDERATO

che allo stato la violazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento da parte del vettore risulta ancora in atto;

RITENUTO

che, relativamente al profilo del diritto a ottenere, a fronte di una cancellazione, il rimborso *“in contanti, mediante bonifico bancario elettronico, versamento o*

assegno bancario” del biglietto entro 7 giorni, qualora il passeggero abbia optato per il versamento in denaro dello stesso, sussistano, per le ragioni sopra illustrate, i presupposti per l’avvio d’ufficio di un procedimento nei confronti di Corsica Ferries, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 129/2015, per violazione dell’obbligo di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l’avvio nei confronti di Corsica Ferries S.A.S. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
2. all’esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ed euro 15.000,00 (quindicimila/00), ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 129/2015;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l’Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l’audizione innanzi all’Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all’Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 3.000,00 (tremila/00) per la sanzione di cui al punto 2, tramite versamento da effettuarsi con l’utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione “Servizi on-line PagoPA” (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo ‘causale’: “sanzione amministrativa – delibera n. 110/2022”;
8. il soggetto che ha presentato il reclamo, cui è data informazione della presente delibera, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dai

fatti per i quali è stato avviato il procedimento o dal provvedimento che può essere adottato all'esito di quest'ultimo, hanno facoltà di intervenire inoltrando, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, apposita istanza al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;

9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. si intima a Corsica Ferries S.A.S. di porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un mese dalla data di notifica della presente delibera, disponendo il pagamento del rimborso in denaro a favore del passeggero e dandone contestuale riscontro all'Autorità;
11. la presente delibera è notificata a Corsica Ferries S.A.S.;
12. la presente delibera è comunicata a Forship S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 30 giugno 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)